



## COMUNE DI COMABBIO

PROVINCIA DI VARESE

Piazza Marconi, 1/1 – 21020 COMABBIO - P. IVA 00261830129

Tel. 0331.968.572 int.7 - fax. 0331.968.808

# Revisione straordinaria del processo di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 24 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175)

---

## 1. Premessa

---

L'adempimento è previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 denominato "Revisione straordinaria delle partecipazioni dell'Ente": più che di una vera e propria revisione, si tratta in realtà di una ricognizione delle partecipazioni esistenti da intendersi come aggiornamento del Piano di razionalizzazione già adottato nel 2015-2016.

Il documento va trasmesso al MEF e alla sezione regionale della Corte dei Conti regionale; entro un anno dalla delibera di ricognizione, ai sensi del comma 4 dell'art. 24, vanno alienate le eventuali partecipazioni non ammesse ai sensi dell'art. 4.

Il D.Lgs. n. 175/2016 recante "Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, e rappresenta la nuova disciplina in materia.

Il provvedimento è stato emanato in attuazione dell'articolo 18 della Legge delega n. 124/2015, c.d. "Legge Madia".

E' utile segnalare le più significative novità per i Comuni:

- partecipazioni delle PP.AA. limitate alle società di capitali, anche consortili;
- espressa previsione ed elenco delle attività perseguibili attraverso le società;
- nuove norme sulla governance delle società e limite ai compensi degli amministratori;
- estensione della disciplina di crisi aziendale alle società a partecipazione pubblica;
- specifiche procedure per costituzione, mantenimento ed alienazione delle partecipazioni in società;
- esclusione parziale delle società quotate, come definite nel testo, dall'applicazione del decreto;
- obbligo di dismissione per le società che non soddisfano specifici requisiti, che di seguito vengono riportati;
- gestione transitoria del personale delle partecipate;
- entro il 23 marzo 2017 (termine rinviato da ultimo al 30 settembre 2017), deve essere prevista una revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute dalla PP.AA. in società, con adozione di una delibera ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione nonché trasmissione della stessa delibera alla Corte dei Conti ed alla struttura di Controllo;
- a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, adozione di piani di razionalizzazione per liquidazioni, alienazioni e dismissioni di società, con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;

Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n.175 del 19 agosto 2016) impone pertanto a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare, in aggiunta alla revisione periodica annuale, una "ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni" da deliberare entro il 30 settembre 2017.

L'articolo 24 del D.Lgs. n. 175/2016 disciplina un procedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni che si affianca a quello periodico, imposto annualmente dall'art. 20 del medesimo Decreto.

La revisione periodica si sostanzia nella adozione di un "piano di razionalizzazione" entro il 31 dicembre di ogni anno, corredato da un'apposita relazione tecnica, nonché nell'approvazione di una "relazione sull'attuazione del piano" entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

In aggiunta, la revisione straordinaria prevede che, entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione presenti, con provvedimento motivato, la ricognizione delle partecipazioni possedute al 23 settembre 2016 (data dell'entrata in vigore del decreto) individuando quelle che devono essere alienate.

La revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato dall'ente ai sensi della legge di stabilità 2015.

Prima di tutto, al fine della corretta gestione delle partecipazioni societarie, è necessario che gli enti locali definiscano un efficace sistema di controllo e di vigilanza delle società partecipate, funzionale alla preventiva acquisizione di dati ed informazioni utili alla motivazione della scelta di mantenere o dismettere la partecipazione.

Nello specifico, il socio pubblico deve sottoporre le società partecipate ad un controllo in ordine alla realizzazione degli obiettivi preventivamente individuati dall'ente, ai reciproci rapporti finanziari, alla situazione contabile, gestionale e organizzativa della società nonché ai possibili squilibri economico- finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

La scelta di adottare o mantenere lo strumento societario, inoltre, necessita di una puntuale ed argomentata motivazione (soprattutto nel caso di società in perdita strutturale, le cui partecipazioni si ritenga ciononostante di mantenere).

La valutazione dell'ente, dunque, non può prescindere da un'attenta analisi dei risultati economici e della gestione finanziaria delle società partecipate.

A tal proposito il D.Lgs. n. 175/2016, con l'obiettivo di responsabilizzare maggiormente gli enti, prevede che in caso di perdite reiterate nella partecipata, gli enti sono tenuti ad accantonare risorse e a decurtare i compensi agli amministratori (art. 21), nonché a razionalizzare le società con un trend negativo per quattro anni nell'ultimo quinquennio (artt. 20 e 24).

Da una lettura complessiva del decreto, emerge evidente l'intento del legislatore di dare nuovo impulso al riordino e alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche anche mediante la previsione di pesanti sanzioni.

Nel secondo caso, in presenza di mancata adozione dell'atto di ricognizione straordinaria ovvero di mancata alienazione nei termini prescritti (1 anno dalla conclusione della ricognizione), si stabilisce che il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali sulle partecipate.

In tal caso si prospettano due opzioni per l'inadempiente: rimediare al ritardo alienando la società oppure liquidarla in denaro sulla base dei criteri stabiliti dal codice civile agli artt. 2437-ter e 2437-quater (articolo 24, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016).

Emergono, quindi, per le amministrazioni pubbliche controllanti importanti obblighi e adempimenti per mettere a punto idonei strumenti di corporate governance.

I Comuni sono tenuti a provvedere, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione azionaria, ad un effettivo monitoraggio sull'andamento delle società partecipate, al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'ente. Infatti, il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, dalla trasgressione di questi obblighi e dal perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori.

---

## **LA REVISIONE STRAORDINARIA OBBLIGATORIA DELLE PARTECIPAZIONI.**

---

L'articolo 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175 disciplina e regola la procedura per la revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, per l'alienazione ovvero la razionalizzazione di alcune fattispecie di società.

Nello specifico:

- che non soddisfano i requisiti relativi alla procedura per la costituzione, acquisto o partecipazione di società di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto;
- oggetto di misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20, c. 2, (prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti; diverse da SIEG aventi risultato negativo 4 su 5 esercizi; non rientranti fra le attività consentite previste dall'articolo 4 del decreto; aggregazione con società consentite; fatturato medio dell'ultimo triennio inferiore al milione di euro)

Entro il 30 settembre 2017 ogni amministrazione pubblica adotta pertanto una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto) – da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal decreto - indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato. L'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione.

Tale provvedimento ricognitivo costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

---

## **CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE**

---

Ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro Razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) le fattispecie previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P..

Tenuto conto che i parametri trovano applicazione secondo i tempi e le modalità determinati dal D.Lgs. n. 100/2017 e sono verificati in conformità alle linee di indirizzo della Corte dei Conti deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR.

---

## RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE ALLA DATA DEL 23 SETTEMBRE 2016

---

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.

A norma del comma 612 dell'articolo unico della legge 190/2014, questo Comune ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione consiliare n. 4 del 30/04/2015, esecutiva ai sensi di legge (di seguito Piano 2015).

Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente – Enti controllati – Società partecipate". La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. n. 33/2013), conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto attivare l'accesso civico ed ottenere copia del piano e la sua pubblicazione.

La Relazione Conclusiva sul processo di Razionalizzazione delle Società Partecipate e delle Partecipazioni Societarie (art. 1, comma 612, Legge 190/2014) è stata approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 27.04.2016, esecutiva ai sensi di legge.

---

### 2. Le partecipazioni societarie

---

Il Comune di Comabbio partecipa al capitale della:

1. SOCIETA' PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DEL LAGO DI VARESE E LAGO DI COMABBIO Spa con una quota del 1,01% .

La partecipazione societaria di cui sopra è oggetto del Piano 2015 e della relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle Società partecipate effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 190/2014.

DESCRIZIONE	Anno 2015
CAPITALE SOCIALE	€. 120.000
PATRIMONIO NETTO	€. 22.172.344
VALORE della PRODUZIONE	€. 3.228.457
RISULTATO di ESERCIZIO	€. 7.374

- Composizione Consiglio Amministrazione: 3
- Nessun personale alle dirette dipendenze;

2. ALFA S.R.L. Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato con sede legale in 21100 Varese Piazza Libertà n. 1 e sede amministrativa in Gallarate Via Bottini n. 5 P. iva 03481930125 con una quota partecipazione pari a 0,1064% ( quota partecipazione capitale pari e €. 42,56 su un capitale sociale pari e €. 40.000,00) a partire dall'anno 2016

DESCRIZIONE	Anno 2015
CAPITALE SOCIALE	€. 40.000
PATRIMONIO NETTO	€. 76.292
VALORE della PRODUZIONE	€. 298.786
RISULTATO di ESERCIZIO	€. 36.292

- Nessun personale alle dirette dipendenze;

---

### 3. Altre partecipazioni e associazionismo

---

Per completezza, si precisa che il Comune di Comabbio partecipa all'AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE, essendo forme associative di cui al Capo V del Titolo II del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., non è oggetto del presente Piano.

---

### 4. Il Piano operativo di razionalizzazione

---

**SOCIETA' PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DEL LAGO DI VARESE E LAGO DI COMABBIO** Spa è di proprietà del Comune di Comabbio per il 1.01%.

Il Comune di Comabbio faceva parte del Consorzio Provinciale per la Tutela e la Salvaguardia delle Acque del Lago di Varese e Lago di Comabbio con lo scopo di gestire in forma consortile il servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue urbane provenienti da insediamenti civili e produttivi siti nel territorio dei Comuni aderenti.

Con Assemblea Consorziale in data 29 dicembre 2004, il Consorzio è stato trasformato in SOCIETA' PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DEL LAGO DI VARESE E LAGO DI COMABBIO Spa in conformità dell'art. 115 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Alla Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del Lago di Varese e lago di Comabbio SpA partecipano i seguenti Comuni: Azzate, Barasso, Bardello, Biandronno, Bodio Lomnago, Buguggiate, Casale Litta, Casciago, Cazzago

Brabbia, Comabbio, Daverio, Galliate Lombardo, Gavirate, Inarzo, Luvinato, Mercallo, Varano Borghi, Varese e Vergiate.

Ha per oggetto sociale l'attività di promozione di iniziative ed interventi diretti a:

- tutelare, preservare, migliorare le acque dei Laghi di Varese e Comabbio,
- a realizzare opere ed impianti per la depurazione e il collettamento delle acque reflue dei laghi di Varese e Comabbio,
- a gestire il collettamento e la depurazione delle acque reflue provenienti dalle fognature dei Comuni aderenti.

La Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del Lago di Varese e Lago di Comabbio Spa di fatto è lo strumento operativo dei Comuni associati per l'esercizio sovracomunale del servizio di depurazione e collettamento delle acque reflue dei laghi di Varese e Comabbio.

Sulla base dell'esito delle verifiche condotte e dei criteri dettati dalla legge, viene definito che la partecipazioni nella Società per la Tutela e la salvaguardia delle acque del Lago di Varese e Lago di Comabbio s.p.a., viene mantenuta sino alla piena operatività del gestore unico del servizio idrico integrato a livello provinciale. Pertanto, nel corso del 2016, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione della società.

#### **SOCIETA' ALFA SRL :**

- è di proprietà del Comune di Comabbio per il pari a 0,1064% ( quota partecipazione capitale pari e €. 42,56 su un capitale sociale pari e €. 40.000,00)
- ALFA S.r.l. è una società a capitale interamente pubblico, costituita nel giugno 2015 i cui Soci attualmente sono Provincia di Varese e 109 Comuni dell'Ambito territoriale ottimale corrispondente all'intero territorio della Provincia. La società è costituita secondo il così detto modello in house ed è a partecipazione esclusiva al capitale sociale da parte degli Enti locali compresi nell'ATO della provincia di Varese. Provincia di Varese detiene il 44,559% del capitale mentre il rimanente è distribuito tra i singoli Comuni soci per una quota proporzionale al numero di abitanti.
- **ALFA S.r.l.** ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato in tutti i Comuni dell'Ambito ottimale; cura la captazione, l'adduzione e la distribuzione dell'acqua e gestisce la fognatura e la depurazione delle acque reflue. Oltre a gestire il Servizio Idrico Integrato, ALFA pianifica, progetta e realizza nuove reti e impianti e cura la manutenzione di quelli esistenti.
- ALFA S.r.l. attualmente gestisce il servizio presso i comuni di **Arsago Seprio, Brebbia, Busto Arsizio, Cadrezzate, Cairate, Cardano al Campo, Cassano Magnago, Castelseprio, Cavarina con Premezzo, Comabbio, Fagnano Olona, Gallarate, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Ispra, Lonate Ceppino, Marnate, Mornago, Olgiate Olona, Ranco, Sesto Calende, Solbiate**

**Arno, Somma Lombardo, Varano Borghi, Vergiate, Vizzola Ticino** nel rispetto dei regolamenti disposti dal competente Ufficio di Ambito della Provincia di Varese

Si conferma la natura di partecipazione strettamente necessaria per i fini dell'ente, in quanto trattasi di compagine societaria in house providing costituita per la gestione d'ambito servizio idrico integrato. Occorre far presente che il Comune di Comabbio non è più titolare del servizio idrico integrato in quanto rientrante nelle fattispecie dei servizi pubblici locali a rete e di gestione d'Ambito (art. 3 comma 1 bis l. 148/2011). La convenienza e la sostenibilità economica sono garantite dal piano d'ambito approvato dall'ente di governo del servizio rappresentato dalla Provincia di Varese e dai risultati economici positivi conseguiti dalla società.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Cristina Monciardini



